

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165, e in particolare l'articolo 11 che prevede l'istituzione del pubblico "Registro dei soggetti autorizzati", attribuendo alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di stabilire gli elementi informativi da iscrivervi;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96, e in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

CONSIDERATA l'opportunità:

- di estendere anche ai soggetti autorizzati diversi dalle banche la pubblicazione nel Registro dei bilanci d'esercizio e dell'identità degli azionisti che con quote di capitale sociale maggiori del 5%;
- di estendere la pubblicazione dei bilanci a Registro con riferimento agli ultimi tre esercizi sociali e non più unicamente all'ultimo;
- di istituire una separata sezione del Registro, denominata Elenco Soggetti Cancellati, in cui pubblicare gli estremi identificativi di tutte le società in precedenza iscritte a Registro e la causa, tra quelle tipizzate, di cancellazione;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2013-01 denominato "Regolamento sul registro dei soggetti autorizzati – Aggiornamento II";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2013-01 che entra in vigore in data 01/07/2013

San Marino, 03/06/2013

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE
Mario Giannini

REGOLAMENTO
SUL REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

AGGIORNAMENTO N. II

anno 2013/ numero 01

Articolo 1 - Modifiche al Regolamento n. 2006-01 così come modificato dal Regolamento n. 2009-02 inerente il Registro dei Soggetti Autorizzati

1. Le lettere a), c) e d) dell'articolo 1 comma 1 sono sostituite come segue:

- “ a) “LISF”: Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- c) “Registro”: registro dei soggetti autorizzati di cui all'articolo 11 della Legge 17 novembre 2005, n. 165;
- d) “Registro delle Società”: registro di cui all'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;”.

2. All'articolo 1 viene aggiunto, tra il primo ed il secondo, il seguente comma:

“2. Nel prosieguo del testo, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO”.

3. L'articolo 3 è sostituito come segue:

“Art. 3 - Parte generale

1. Il REGISTRO contiene gli elementi informativi relativi ai seguenti SOGGETTI AUTORIZZATI che si distinguono in:

- a) imprese finanziarie sammarinesi;
- b) succursali di imprese finanziarie estere;
- c) imprese finanziarie estere autorizzate all'esercizio di attività riservate in regime di PSSS.

2. Per le imprese finanziarie sammarinesi sono indicati:

- a) la denominazione;
- b) la forma giuridica;
- c) la sede legale;
- d) la sede amministrativa, se diversa dalla sede legale;
- e) la data e il numero di iscrizione nel REGISTRO DELLE SOCIETÀ;
- f) il codice operatore economico;
- g) la società di revisione contabile;
- h) il capitale sociale, sottoscritto e versato;
- i) gli esponenti aziendali;
- j) l'elenco delle succursali nella Repubblica;
- k) l'elenco delle succursali e degli uffici di rappresentanza all'estero;
- l) gli azionisti iscritti a Libro Soci, titolari di partecipazioni al capitale sociale in misura superiore al 5%;
- m) gli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati, completi di ogni relazione accompagnatoria e certificazione.

3. Per le succursali di imprese finanziarie estere sono indicati:

- a) la denominazione;
- b) la sede principale della succursale;

- c) la sede legale, la forma giuridica, il capitale sociale (sottoscritto e versato) e la società di revisione contabile della casa madre;
- d) il fondo di dotazione della succursale;
- e) i responsabili della succursale;
- f) l'elenco delle sedi secondarie della succursale nella Repubblica;
- g) gli azionisti iscritti a Libro Soci della casa madre, titolari di partecipazioni al capitale sociale in misura superiore al 5%;
- h) gli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati della casa madre e le ultime tre situazioni contabili di fine esercizio della succursale.

4. Per le imprese finanziarie estere, autorizzate all'esercizio di attività riservate in regime di PSSS, sono indicati:

- a) la denominazione;
- b) la sede legale, la forma giuridica, il capitale sociale (sottoscritto e versato) e la società di revisione contabile della casa madre;
- c) gli eventuali intermediari o agenti indipendenti di cui si avvale la casa madre in territorio sammarinese;
- d) gli azionisti iscritti a Libro Soci della casa madre, titolari di partecipazioni al capitale sociale in misura superiore al 5%;
- e) gli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati della casa madre.

5. Per ciascuno dei SOGGETTI AUTORIZZATI di cui al primo comma sono inoltre indicati:

- a) la data e il numero di iscrizione al REGISTRO;
- b) l'elenco delle attività riservate e dei rami di attività riservate per l'esercizio dei quali il SOGGETTO AUTORIZZATO ha ottenuto l'autorizzazione;
- c) l'indicazione se il soggetto è sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria, di sospensione degli organi amministrativi, di sospensione dell'autorizzazione o a procedure equivalenti in ordinamenti esteri, nonché le date di decorrenza e termine delle predette procedure;
- d) l'eventuale iscrizione nell'Albo dei Trustee Professionali;
- e) l'eventuale iscrizione nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi.”

4. L'articolo 4 è sostituito come segue:

“Art. 4 - Imprese Finanziarie Sammarinesi

1. L'iscrizione delle imprese finanziarie sammarinesi avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio della prima autorizzazione di cui alla Parte I, Titolo II della LISF, ossia in coincidenza con l'ultima tra le due fasi di seguito specificate:

- il ritiro della licenza, ai sensi dell'articolo 153 della LISF;
- l'ottenimento dell'abilitazione all'inizio dell'operatività, ai sensi dell'articolo 9 della LISF, ove dovuta in relazione alle attività autorizzate.

2. Al momento del rilascio dell'abilitazione all'inizio dell'operatività o del ricevimento di copia della licenza trasmessa dall'impresa finanziaria sammarinese, BANCA CENTRALE la iscrive inserendo i dati disponibili al momento dell'iscrizione.

3. Dell'avvenuta iscrizione nel REGISTRO, BANCA CENTRALE dà pronta comunicazione scritta all'impresa finanziaria sammarinese.”

5. L'articolo 5 è sostituito come segue:

“Art. 5 - Succursali di Imprese Finanziarie Estere

1. L'iscrizione delle succursali di imprese finanziarie estere avviene con l'osservanza delle diverse procedure di legge e di vigilanza previste, negli stessi tempi e modi indicati dal precedente articolo per le imprese finanziarie sammarinesi.”

6. L'articolo 6 è sostituito come segue:

“Art. 6 - Imprese Finanziarie Estere operanti in regime di PSSS

1. L'iscrizione di imprese finanziarie estere autorizzate a operare in regime di PSSS avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio della prima autorizzazione di cui alla Parte I, Titolo II della LISE, successivamente al rilascio del nulla osta del Congresso di Stato di cui all'articolo 12 della LISE, ove dovuto.

2. Dell'avvenuta iscrizione nel REGISTRO, BANCA CENTRALE dà pronta comunicazione scritta all'impresa finanziaria estera.”

7. L'articolo 7 è sostituito come segue:

“Art. 7 - Variazioni al Registro

1. I SOGGETTI AUTORIZZATI, hanno l'onere di comunicare senza ritardo a BANCA CENTRALE ogni variazione delle informazioni contenute nel REGISTRO, richiedendone al contempo, con apposita nota scritta, l'aggiornamento, a prescindere dall'assolvimento, in epoca antecedente o susseguente, di obblighi di comunicazione riguardanti, in tutto o in parte, il medesimo oggetto e discendenti da altre disposizioni di vigilanza.

2. Ogni variazione comunicata a BANCA CENTRALE e debitamente comprovata è annotata senza ritardo sul REGISTRO.

3. BANCA CENTRALE, in mancanza della comunicazione di cui al primo comma, ha facoltà di provvedere d'ufficio all'aggiornamento delle informazioni contenute nel REGISTRO nei casi in cui sia venuta comunque a conoscenza del dato nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

4. Nel periodo in cui il SOGGETTO AUTORIZZATO è sottoposto ad amministrazione straordinaria, sospensione dell'autorizzazione, sospensione degli organi amministrativi, sospensione dei pagamenti o a procedure equivalenti in ordinamenti esteri, l'adozione del provvedimento è indicata nel REGISTRO.

5. Le imprese finanziarie estere, di cui all'articolo 3, primo comma, lettere b) e c), sono tenute a comunicare senza ritardo a BANCA CENTRALE la loro sottoposizione a procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta, liquidazione ordinaria, sospensione dell'autorizzazione e/o degli organi amministrativi o a procedure equivalenti.

6. Specificatamente per le operazioni inerenti la variazione della compagine sociale delle imprese finanziarie sammarinesi, BANCA CENTRALE varierà i dati contenuti nel REGISTRO, nei seguenti momenti:

- a) per i processi soggetti a regime autorizzativo, una volta ricevuta la comunicazione di avvenuto perfezionamento dell'acquisizione autorizzata;
- b) per i processi soggetti a regime comunicativo, una volta ricevuta la specifica comunicazione.

Per tutti i restanti casi, compresi quelli inerenti le imprese finanziarie estere, l'aggiornamento avverrà una volta ricevuta da parte di BANCA CENTRALE la comunicazione annuale di cui agli articoli V.V.4 dei Regolamenti nn. 2007-07 e 2011-03 o l'obbligatoria comunicazione trasmessa dal SOGGETTO AUTORIZZATO ai sensi del precedente comma 1, avvalorata, nel caso di impresa finanziaria estera, dall'autorità di vigilanza competente.”

8. L'articolo 8 è sostituito come segue:

“Art. 8 - Cancellazione dal Registro.

1. BANCA CENTRALE procede alla cancellazione dei SOGGETTI AUTORIZZATI dal REGISTRO nei seguenti casi:

- a) revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 della LISF o analogo provvedimento estero;
- b) revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 85 della LISF in relazione all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa o analogo provvedimento estero;
- c) decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 99 della LISF in relazione all'apertura di una procedura di liquidazione ordinaria conseguente allo scioglimento della società, deliberato dagli azionisti o dichiarato dal Commissario della Legge o analogo provvedimento estero;
- d) modifica dell'oggetto sociale con rinuncia ad ogni attività riservata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 47 della LISF;
- e) fusione per incorporazione o mediante costituzione di una nuova società ai sensi dell'articolo 52 della LISF..

2. Nei casi di cui al precedente comma, BANCA CENTRALE procede alla cancellazione contestualmente:

- a) alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 della LISF;
- b) all'insediamento degli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 89 della LISF;
- c) all'accertamento della sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria ai sensi dell'articolo 99 della LISF;

- d) alla ricezione dall'impresa finanziaria sammarinese di copia del verbale assembleare contenente la modifica statutaria di cui al precedente comma 1 lettera d), già autorizzata ai sensi dell'articolo 47 della LISF;
- e) alla ricezione dall'impresa finanziaria sammarinese di certificazione attestante l'iscrizione nel REGISTRO DELLE SOCIETÀ dell'atto di fusione di cui all'articolo 98 della Legge 23 febbraio 2006 n.47;
- f) alla ricezione dall'impresa finanziaria estera della comunicazione di cui al precedente articolo 7 comma 5, fatto salvo quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo 7, ovvero nei casi di cui al precedente comma 1 lettera d); dandone immediata comunicazione scritta all'impresa finanziaria cancellata.

3. Contestualmente alla cancellazione di cui al comma 1, BANCA CENTRALE provvederà a censire il soggetto nella separata sezione del REGISTRO denominata "Elenco Soggetti Cancellati", indicandone, con riferimento alla data di cancellazione:

- a) la denominazione sociale;
- b) la sede legale;
- c) il codice operatore economico;
- d) il numero di iscrizione nel Registro delle Società;
- e) il numero di iscrizione al REGISTRO;
- f) la data di iscrizione nel REGISTRO;
- g) le attività riservate autorizzate;
- h) la data di cancellazione dal REGISTRO;
- i) la causa di cancellazione tra le 5 descritte al comma 1 "

9. Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito come segue:

"2. BANCA CENTRALE pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei SOGGETTI AUTORIZZATI e un estratto del REGISTRO contenente le informazioni e i documenti più aggiornati relativi agli elementi di cui all'articolo 3, secondo comma e seguenti, nonché la sezione separata contenente l'Elenco dei Soggetti Cancellati di cui all'articolo 8, terzo comma."

Articolo 2 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2013.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 3 del precedente articolo con riferimento agli azionisti titolari di quote superiori al 5%, i SOGGETTI AUTORIZZATI per i quali il dato non sia stato ancora oggetto di pubblicazione a REGISTRO, devono trasmettere alla BANCA CENTRALE, nei dieci giorni anteriori all'entrata in vigore del presente Regolamento, la lista dei soggetti che, in corrispondenza della data della comunicazione, risultano iscritti nel proprio Libro Soci, specificando la misura percentuale della quota partecipativa al capitale sociale a ciascuno ascrivibile.

3. La pubblicazione nel REGISTRO degli ultimi tre bilanci approvati di cui al comma 3 del precedente articolo, decorre, senza effetto retroattivo, per i SOGGETTI AUTORIZZATI per i quali il documento non sia stato ancora

oggetto di pubblicazione a REGISTRO, dal bilancio relativo al primo esercizio successivo a quello di entrata in vigore del presente Regolamento e comporta l'obbligo per ciascuna impresa finanziaria di trasmettere in formato elettronico alla BANCA CENTRALE copia dei prossimi bilanci d'esercizio, completi delle relazioni e certificazioni accompagnatorie, entro trenta giorni dalla loro approvazione in assemblea.

Articolo 3 - Testo consolidato del Regolamento n. 2006-01

1. Il testo del Regolamento n. 2006-01 consolidato con le modifiche introdotte dal regolamento n. 2009-02 e dal presente Regolamento sarà reso disponibile sul sito internet della BANCA CENTRALE (www.bcsm.sm).

San Marino, 3 Giugno 2013